

Tribunale di Bolzano

Presidenza

Bolzano, 13.4.2023

Prot. r	1. 868 0 2023	1 3, 64, 20
Funzione	Macroattività	Attività
Vs. rif. prot	n.	dd.

Oggetto: Istituzione dell'elenco dei mediatori familiari previsto dall'art. 12 bis disp. att. c.p.c.

La Presidente del Tribunale

Visto l'art. 12 bis disp. att. c.p.c., secondo cui presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari;

Considerato che:

- ➤ ai sensi dell'art. 12 ter disp. att. c.p.c., l'elenco di nuova formazione è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), che esercita la propria attività nel circondario del tribunale;
- > le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un cancelliere del tribunale;
- ▶ l'elenco sarà permanente e ogni quattro anni il Comitato provvederà alla revisione del medesimo, eliminando coloro per i quali è venuto meno uno dei requisiti o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio;
- ➤ ai sensi dell'art. 12 quater disp att. c.p.c. potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco coloro che siano iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo economico, siano forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della



- famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere, e siano di condotta morale specchiata;
- > coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne domanda al presidente del tribunale e che la relativa richiesta di iscrizione dovrà essere corredata dalla documentazione seguente:
 - ✓ estratto dell'atto di nascita;
 - ✓ certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione (la certificazione verrà acquisita direttamente dalla Segreteria della presidenza);
 - ✓ certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
 - ✓ attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n.4;
 - √ i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrate la sua formazione e specifica competenza;
- > sulle domande di iscrizione e di conferma deciderà il Comitato di cui al comma 1 dell'art. 12 ter disp. att. c.p.c., le cui decisioni sono reclamabili innanzi il Comitato previsto all'art. 5 disp. att. c.p.c.
- ▶ l'art. 12 sexies disp. att. c.p.c. precisa, inoltre, che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;

ciò premesso e preso atto che ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 35, comma 9 d.lgs. n. 149/2022 le disposizioni sopra richiamate, contenute nel titolo II, capo I bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. citato, hanno effetto a decorrere dal 30.6.2023,

INVITA

o i professionisti interessati a presentare le eventuali domande di iscrizione all'elenco in questione entro il 31 maggio 2023 nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 12 quater e 12 quinques disp att. c.p.c. a mezzo PEC all'indirizzo

prot.tribunale.bolzano@giustiziacert.it, utilizzando l'allegato modulo di iscrizione, e trasmettendolo in formato .pdf munito di sottoscrizione digitale, unitamente agli allegati;

le associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico - ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy - a comunicare, a mezzo PEC all'indirizzo prot.tribunale.bolzano@giustiziacert.it, entro il 10 maggio 2023 il nominativo del mediatore familiare designato, che eserciti l'attività nel circondario del Tribunale di Bolzano, al fine di consentire la completa costituzione del Comitato.

Si inserisca il presente decreto nel settore novità del sito istituzionale.

Si formi sul sito istituzionale apposita sezione intitolata "Elenco Mediatori Familiari", inserendo il presente provvedimento e a parte il modulo di domanda di iscrizione in formato editabile.

Si comunichi il presente decreto

- al Procuratore della Repubblica di Bolzano,
- alle associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e per conoscenza
- al Presidente della seconda sezione civile e
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano.

Bolzano, 13.4.2023

La Presidente del Tribunale

Francesca Bortolotti